



STATUTO

Articolo 1

(Costituzione e Ragione Sociale)

- E' già costituita la "A.D.E.P. R.C. - ASSOCIAZIONE DIPENDENTI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - ONLUS" C. F. n. 92049410803, avente per finalità l'aggregazione sociale tra dipendenti della Provincia di Reggio Calabria in servizio e in quiescenza e tra questi e la cittadinanza, gli Enti e le Associazioni.
- Dalla data della scadenza naturale dei suoi Organi, la Provincia, ai sensi della legge del 7 aprile 2014 n. 56, comma 18, diverrà Città Metropolitana di Reggio Calabria per cui dalla medesima data l'Associazione, pur salvaguardando per Diritto le connotazioni storico giuridiche e fiscali quale A.D.E.P. R.C. – Onlus, assume il nome "A.D.A.C.M. RC - ASSOCIAZIONE DIPENDENTI AREA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA – ONLUS".
- L'Associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Associazione ha sede legale in Reggio di Calabria alla via Caserta crocevia, 30. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo, a cui Statutariamente è assegnato il compito di individuare la sede Legale, ha capacità di istituire sedi operative decentrate anche altrove.
- L'acronimo dovrà essere usato nella denominazione ed in ogni segno distintivo ed in qualsivoglia comunicazione al pubblico.

Articolo 2

(Scopo)

- L'Associazione promuove e valorizza la vita associativa dei soci ed ha come scopo il proseguimento di finalità di aggregazione e solidarietà sociale, di promozione di iniziative ed interventi in campo sociale, culturale ed economico, anche avvalendosi di strumenti quali gemellaggi, protocolli d'intesa e convenzioni con Società, Enti, Persone fisiche ed Associazioni, e si propone lo svolgimento delle seguenti attività:-
 - Promuovere e realizzare iniziative ed interventi nei settori della cultura, sport, turismo, ricreazione, volontariato sociale, protezione civile, formazione professionale, tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei beni culturali ed ogni altra iniziativa che contribuisca a soddisfare l'interesse dei soci;
 - Garantire ai soci ed all'Ente Metropolitano i servizi associativi senza alcuna finalità di lucro.

Articolo 3

(Soci)

- All'Associazione possono iscriversi, in qualità di soci ordinari - effettivi, i dipendenti in servizio ed in quiescenza dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.
- Possono inoltre iscriversi all'Associazione, in qualità di soci ordinari – effettivi (che da qui in avanti assumono la denominazione di "Socio Ordinario"), i dipendenti in servizio ed in

quiescenza della costituenda Città Metropolitana di Reggio Calabria in quanto, ai sensi della legge n. 56 del 7 aprile 2014, comma 16 e 18, la Città Metropolitana di Reggio Calabria alla scadenza naturale degli Organi della Provincia subentra alla Provincia omonima e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni.

- Per le medesime motivazioni espresse al precedente comma 2, all'Associazione possono iscriversi i dipendenti in servizio e quiescenza presso i Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- Possono, infine, iscriversi all'Associazione i dipendenti costituenti il contingente che, per effetto della legge n.56/2014, potrebbero rientrare nei ruoli organici della Regione nonché i dipendenti facenti parte del contingente dei Servizi per l'Impiego.
- Hanno diritto a tutti i benefici e sono ammessi alle attività sociali il coniuge ed i familiari di secondo grado:
- Per essere ammessi all'Associazione gli interessati devono presentare domanda, regolarmente sottoscritta, al Presidente del Consiglio Direttivo, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- L'accettazione della domanda determina l'obbligo di pagamento della quota di adesione, richiesta secondo i termini previsti dal presente Statuto.
- Tutti gli associati, ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori, sono tenuti al pagamento della quota associativa di adesione annuale.
- Le quote associative andranno versate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- L'ammontare della quota associativa è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in relazione alle comprovate necessità di sviluppo dell'Associazione.
- L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Segretario del Consiglio Direttivo in un apposito registro.
- La qualifica di socio ordinario si perde per:-
 - Recesso dall'Associazione;
 - Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
 - Scioglimento dell'Associazione.
- Il socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo alla sua presentazione, purché sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'esercizio nel quale è presentata. Il recesso non esonera il socio dal pagamento della quota associativa annuale relativamente all'anno in cui ha presentato la richiesta di recesso.
- In caso di esclusione del socio, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza qualificata e la delibera sarà motivata. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nominato a tale scopo nei termini stabiliti dal successivo art. 11, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera del Consiglio che comunica la delibera di esclusione.
- I soci ordinari informano tempestivamente il Consiglio Direttivo per iscritto, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio. Il Consiglio, sulla base della comunicazione del socio e comunque delle informazioni dal medesimo acquisite, accertato il venir meno dei requisiti, dichiara la perdita della qualità di socio ed informa il socio entro 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Tutti i Soci esercitano parità di diritti, tranne quelli di appartenenza agli "Organi Statutari dell'Associazione", Assemblea dei Soci, Presidente e Consiglio Direttivo, che sono riservati esclusivamente ai "Soci Ordinari".

Articolo 4

(Soci Onorari e Soci Sostenitori)

- E' Socio Onorario di diritto, il Presidente pro tempore della Provincia di Reggio Calabria ed in seguito il Sindaco pro tempore Metropolitan.
- I soci onorari possono essere scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo dell'associazionismo, della cultura, dello sport e della società civile.
- I soci onorari sono nominati autonomamente sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea dei Soci.
- Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota associativa annuale di adesione all'ADACM RC - Onlus. Ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per i Soci.
- Sono Soci Sostenitori di diritto, tutti quei Soggetti o Aziende che con cessione di beni patrimoniali o servizi sostengono annualmente la vita, gli scopi e le attività dell'Associazione.
- La qualità di socio onorario e socio sostenitore si perde solo in caso di recesso o provvedimento di esclusione per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Articolo 5

(Organi)

- Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei revisori, se eletto;

Articolo 6

(Assemblea dei Soci)

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce su convocazione per richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci aventi diritto al voto.



- All'Assemblea ordinaria e straordinaria possono partecipare ed hanno diritto al voto gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento delle quote sociali ed aventi la qualifica di Soci Ordinari.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli Associati aventi diritto al voto. Laddove si ritenesse necessario e per le sole finalità gestionali associative urgenti, e previa approvazione unanime del Consiglio Direttivo, il Presidente può convocare l'Assemblea dei Soci Ordinari in terza convocazione e dichiararla valida a prescindere dal numero di Soci Ordinari da cui essa sia costituita.
- L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci eletto a maggioranza dall'Assemblea tra i partecipanti alla riunione.
- Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o suo impedimento, uno degli associati presenti scelto dall'Assemblea.
- Il Segretario dell'assemblea verifica la validità dell'Assemblea e redige il verbale della riunione contenente, tra l'altro, le deliberazioni adottate dall'Assemblea che vengono conservate in apposito registro.
- L'Assemblea, validamente costituita, adotta le deliberazioni a maggioranza relativa (metà più uno dei votanti effettivi per se stessi e per delega).
- I voti possono essere espressi personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può avere più di cinque deleghe.
- L'Assemblea è sovrana nelle sue decisioni. La votazione può avvenire per voto palese o a scrutinio segreto.
- La scelta del sistema di voto spetta all'Assemblea.
- Ogni anno, entro il trenta Aprile, va tenuta una Assemblea ordinaria dedicata alla gestione dell'Associazione.
- All'Assemblea ordinaria competono in particolare:-
 - La discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività dell'Associazione relative all'anno precedente;
 - La discussione e l'approvazione della relazione programmatica e del relativo preventivo di spesa per l'anno in corso;
- All'Assemblea straordinaria, validamente costituita secondo quanto stabilito dal precedente comma 4 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compete:-
 - Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
 - Deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto;
 - Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno
- Competono anche all'Assemblea dei Soci l'elezione:-
 - Del Presidente dell'Associazione;
 - Del Consiglio Direttivo;

- Del Collegio dei Revisori, ove necessario.
- Le assemblee, ad esclusione di quelle indette per l'elezione degli Organi Statutari, sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sia di prima che di seconda convocazione, indirizzato agli associati tramite lettera o e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione, nel rispetto dei termini di cui sopra, deve essere pubblicato, sul sito web dell'Associazione ed è da ritenersi a tutti gli effetti quale notifica legale di convocazione come già pervenuta ai singoli Soci.

Articolo 7

(Consiglio Direttivo)

- Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'Associazione ed in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da numero sei membri.
- L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente dell'Associazione ed i sei membri del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ed i membri eletti entrano in carica dopo la proclamazione, restano in carica tre anni, il Presidente è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
- Qualora, durante il corso del mandato decadano uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nell'ordine hanno ottenuto più voti dall'Assemblea in occasione della elezione del Consiglio Direttivo. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.
- Il consigliere che intenda recedere dall'incarico di componente il Consiglio Direttivo dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio medesimo; tale dichiarazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo.
- L'elezione del membro cooptato dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.
- In ogni caso i nuovi consiglieri (cooptati) decadranno contemporaneamente a quelli già in carica, cioè allo scadere naturale del mandato.
- In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
- Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente.
- Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:-
 - La preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente;

- La redazione annuale del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio Sindacale;
 - La redazione della relazione previsionale e programmatica delle attività annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Organizzare le adesioni dell'Associazione;
 - Determinare la quota sociale annuale da proporre all'Assemblea;
 - Approvare il programma delle attività associative;
 - La gestione economica-finanziaria dell'Associazione;
 - Attivare convenzioni e/o protocolli d'intesa con Enti, Associazioni, Ditte individuali e Società per il perseguimento degli scopi associativi;
 - Promuovere gemellaggi ed iniziative associative con Associazioni di altri Enti operanti nel territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Stati esteri;
 - L'approvazione di regolamenti necessari per la gestione dell'Associazione;
 - Convocare l'Assemblea dei Soci in caso di impedimento del Presidente;
 - Nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo degli Organi statutari.
- Il Consiglio Direttivo elegge all'interno dei membri del medesimo Consiglio, il Vice Presidente, l'Economo-Cassiere e il Segretario del Consiglio.
 - Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta.
 - La riunione è convocata con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera o e-mail in cui saranno indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
 - In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato mediante fonogramma.

Articolo 8

(Presidente)

- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.
- Il Presidente, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento.
- Il Presidente può delegare, previa comunicazione scritta all'interessato ed al Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati consiglieri.
- In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del Presidente. Fino alla data di elezione del nuovo Presidente, l'incarico è svolto dal Vice Presidente. Il nuovo Presidente eletto decadrà in

concomitanza alla scadenza prevista per il Consiglio Direttivo, ma al verificarsi di tale circostanza il Presidente eletto solo per quel mandato non ricadrà nelle limitazioni di eleggibilità di cui all'art. 7 comma 4 del presente Statuto.

Articolo 9

(Economo-Cassiere)

- L'economo-cassiere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- All'economo-cassiere è attribuito il compito di provvedere:-
 - All'incasso delle entrate definite all'art. 13 dello Statuto ed al loro controllo contabile;
 - Al pagamento delle spese che impegnano finanziariamente l'Associazione, mediante assegni di conto corrente o bonifici bancari, previa compilazione dei relativi documenti contabili recanti la propria firma e quella del Presidente dell'Associazione;
 - Alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, dopo essere stato controfirmato dal Presidente, all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione e, in conclusione, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - Alla scrittura ed alla registrazione di tutti i movimenti contabili, in conformità alle vigenti norme fiscali riservate alle Associazioni onlus;
 - Alla tenuta in consegna dei beni mobili ed immobili;
 - Alla tenuta ed aggiornamento del libro inventario che dovrà recare la firma su ogni pagina dall'economo-cassiere e dal Presidente;
 - All'acquisto di mobili, attrezzature e/o altro materiale, deliberato in precedenza dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

(Collegio dei revisori)

- L'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 460/97, si doterà del Collegio dei Revisori solo nel caso che i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80.
- L'Assemblea dei soci, al verificarsi di quanto riportato al precedente comma 1, eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti che si comporrà di due membri effettivi, con idonea capacità professionale, e di due supplenti, anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. Non può assumere la carica di componente del Collegio e se nominato decade dal suo ufficio, colui che è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del C.C.).



- La prestazione di revisore dei conti è svolta in modo volontario e gratuito (art. 2404 del C. C.).
- Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

- Generalmente il Collegio è tenuto ad effettuare:-
 - Il controllo sull'amministrazione ai sensi dell'art. 2403 del c.c.;
 - Il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 del c. c., ed in particolare:
 - Controllare la regolare tenuta della contabilità;
 - Verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
 - Controllare il movimento del denaro (cassa e c/c);
 - Vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- Provvede, altresì, a redigere il parere nella relazione di gestione finanziaria e contabile dell'Associazione e presentata annualmente al Consiglio Direttivo ed allegata al bilancio consuntivo.
- Il Collegio dei revisori, se invitato, deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci.
- Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci dell'Associazione sono esercitate con la collaborazione dell'economista-cassiere al fine di rendere trasparente l'attività espletata dall'Associazione.

Articolo 11

(Collegio dei Proviviri)

- Il Collegio dei Proviviri sarà composto dai tre Soci ordinari più anziani che di volta in volta, all'occorrenza, vengono chiamati a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione sulle violazioni dello Statuto (e dei regolamenti), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.
- I tre membri del Collegio sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, e sono incompatibili con ruoli ricoperti in qualità di Presidente, Componente del Consiglio o di Revisore dell'Associazione.
- Ha il compito di giudicare sulle controversie relative ad argomenti sociali che possono sorgere tra l'Associato e gli Organi dell'Associazione e/o tra gli Organi stessi.
- Decide le espulsioni dei Soci. Le sue decisioni, controfirmate dai suoi membri, sono definitive.

Articolo 12

(Avanzi di Gestione)

- È fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.
- E' fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13

(Finanziamento delle attività)

- L'Associazione è patrimonialmente ed amministrativamente autonoma e gode di tutte le esenzioni e le facilitazioni previste dalla legislazione a favore delle Associazioni non aventi scopo di lucro.
- Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività istituzionali svolte provengono da:-
 - Quote associative annuali;
 - Eventuali altri contributi degli associati;
 - Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere le attività dell'Associazione;
 - Proventi derivanti dalle iniziative relative ai fini istituzionali o delle attività direttamente connesse;
 - Dai redditi dei beni patrimoniali;
 - Erogazioni da parte della Provincia di Reggio Calabria e successivamente dalla Città Metropolitana, dello Stato, della Regione Calabria e dai Comuni facenti parte della Città Metropolitana, finalizzate a sostenere il programma annuale delle attività o singole iniziative;
 - Ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti.
- In relazione alle attività svolte sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 14

(Elezioni)

- Le elezioni per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, se eletto, si svolgono ogni tre anni e devono essere indette con preavviso di almeno trenta giorni.



- Possono votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Per votare (elettorato attivo) sarà possibile regolarizzare la propria quota associativa entro il 30° giorno precedente la data delle elezioni mentre per poter proporre la propria candidatura (elettorato passivo) il Socio dovrà risultare in regola con il pagamento della quota sociale e l'iscrizione all'Associazione da almeno un anno.
- Sono eleggibili esclusivamente i Soci, in regola con i pagamenti delle quote sociali, che abbiano reso nota la propria candidatura, con l'invio mediante posta elettronica al Presidente del Consiglio Direttivo di una dichiarazione con firma autografa, esplicitando se vuole candidarsi per Presidente o per membro del Consiglio Direttivo e autocertificando la propria posizione di Socio in regola con i pagamenti delle quote. Alla mail deve essere inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il Presidente, oltre a promuovere accertamenti sul pagamento delle quote sociali di ciascun candidato, avrà cura di dare, mediante posta elettronica, formale comunicazione ai Soci, dopo accertamento dei requisiti di candidabilità delle candidature pervenute e di segnalare i candidati agli elettori attraverso la pubblicazione presso la sede sociale e nel sito informatico dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni fissandone il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza.
- Dal giorno della indizione delle elezioni sono temporaneamente sospese le iscrizioni all'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo, per le votazioni delle cariche sociali, nella stessa riunione in cui indice le elezioni, procede alla nomina della apposita Commissione Elettorale, che sarà composta di tre membri scelti tra gli associati che costituiscono l'Assemblea dei Soci e che non risultino candidati. Tale Commissione presiede l'Assemblea ed a tutte le operazioni elettorali.
- La Commissione elettorale predispose le schede contenenti i singoli organi da eleggere e l'elenco dei nominativi che hanno presentato la propria candidatura e consegna il tutto al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- Le liste dei candidati, approvate dal Consiglio Direttivo, devono essere depositate presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e darne contestuale comunicazione nel sito informatico dell'Associazione.
- Le elezioni si svolgeranno mediante tre schede distinte:-
 - La prima per l'elezione del Presidente dell'Associazione;
 - La seconda per l'elezione dei sei membri del Consiglio Direttivo;
 - La terza per l'elezione del Collegio dei revisori, ove necessario;
- Gli aventi diritto al voto indicheranno, nelle predette schede, la preferenza per uno dei candidati tra quelli concorrenti per l'elezione del Presidente, tre preferenze per i membri del Consiglio Direttivo ed una per il Collegio dei revisori.
- Le liste dovranno contenere l'elenco dei candidati in stretto ordine alfabetico.
- Le votazioni per l'elezione degli organi dell'Associazione si effettuano a scrutinio segreto
- Completate le votazioni, la Commissione elettorale, inizia lo scrutinio pubblico. Dapprima vengono enumerate le schede utilizzate per il voto e verificata la corrispondenza con il numero dei Soci votanti. Al termine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l'indicazione del numero dei Soci elettori aventi diritto, dei Soci votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle per ciascuna carica elettorale. Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati alle diverse cariche

sociali in ordine decrescente. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dai componenti la Commissione elettorale.

- Alla fine della verbalizzazione il Presidente della Commissione elettorale comunica l'esito delle votazioni in Assemblea dei Soci. L'Assemblea procede all'approvazione del verbale della commissione elettorale a maggioranza relativa (metà più uno dei votanti effettivi per se stesi e per delega) ed il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti, che assumono contestualmente il loro ruolo operativo. I membri della Commissione elettorale rimangono in carica fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Articolo 15

(Vacanza dei poteri)

- Gli Organi Sociali, a fine mandato, rimangono in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino al nuovo insediamento per avvenute votazioni.

Articolo 16

(Scioglimento)

- L'Associazione ha durata illimitata.
- L'Associazione si scioglie su deliberazione, assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, di una Assemblea straordinaria appositamente convocata.
- L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio eventualmente esistente in quel momento, ad esclusione del materiale e delle attrezzature ricevute in uso o in dotazione dall'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e successivamente della Città Metropolitana, che dovrà essere restituito alla stessa, sarà devoluto ad altre Associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione per legge.

Articolo 17

(Disposizioni finali)

- In fase di prima applicazione del presente Statuto e per una durata massima di anni tre, dalla data di approvazione in Assemblea Straordinaria dei Soci dello Statuto de quo, il Consiglio Direttivo A.D.A.C.M. R.C. sarà composto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo già in carica nell'ultima Assemblea Straordinaria dei Soci "A.D.E.P. RC. –Onlus", ricevendo ampio mandato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, in via eccezionale, di cooptare al proprio Interno, tra i Soci Ordinari, i Componenti residui per numero, già previsti dal presente Statuto (cfr. Art. 7 co. 2).
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.



NOTE

(1) Per quanto riguarda gli **Organi di Controllo amministrativo interno** il legislatore ha inteso, per gran parte degli Enti Associativi, prevedere l'obbligatoria presenza di un Organo di revisione (vd. D.Lgs. 460/97 in materia di ONLUS, articolo 25, comma 5) **“Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili”**

(1) **Altro organo non obbligatorio è il Collegio dei probiviri**: può essere composto anche da soci e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'OdV, sulle violazioni dello Statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci

(1) Per quanto riguarda il termine **“Socio Anziano”**, si intende il Socio con il maggior numero di anni d'iscrizione all'Associazione.